

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARONTINI, CANDELLI, BOGONI, SCAPPINI, GUADALUPI,
CLOCCHIATTI, MAGLIETTA, TAROZZI, GIANQUINTO, SCHIRÒ,
DUCCI, FARINI, ANGELINI LUDOVICO**

Annunziata il 19 giugno 1956

**Istituzione delle mense negli uffici centrali e periferici
del Ministero della difesa e negli stabilimenti da esso dipendenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione, ha lo scopo di normalizzare la situazione in atto presso il Ministero della difesa relativamente al funzionamento ed al finanziamento delle mense gestite dell'Amministrazione presso i Ministeri difesa — Esercito, Marina ed Aeronautica — e negli Enti e stabilimenti di lavoro periferici.

Infatti, nonostante che le mense surriferite funzionino da molti anni, seppure limitatamente per il solo personale operaio, non esiste di fatto nessuna norma di legge che stabilisca in modo univoco i soggetti di diritto, un apposito capitolo di spese e la misura del contributo che l'Amministrazione è tenuta a versare per tutti i dipendenti che debbono usufruire delle mense.

Sembra superfluo, inoltre, illustrare gli scopi e le finalità sociali cui si vuole giungere attraverso un migliore funzionamento delle mense, sia per quanto riguarda la possibilità che i lavoratori possano consumare una refezione sana e sostanziosa, sia che alla refezione stessa possano parteciparvi gruppi e categorie di dipendenti che, a motivo di situazioni specifiche o per non appartenere alla categoria degli operai, fino ad ora ne sono rimasti ingiustamente esclusi.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, si afferma il principio della istituzione ed il funzionamento delle mense in tutti i posti di lavoro del Ministero della difesa escludendo, per ovvie ragioni di antieconomicità, i posti di lavoro con meno di 20 dipendenti.

L'articolo 2 dispone che le mense devono provvedere per la somministrazione della refezione alle categorie operaie ed impiegatizie. Attualmente gli impiegati di ruolo e non di ruolo non partecipano alle mense, salvo che in qualche caso ma con accorgimenti di spese che è necessario normalizzare.

L'articolo 3 fissa la misura del contributo che l'Amministrazione è tenuta a versare per ciascun commensale. La proposta tende a rendere più congruo l'attuale contributo che è fissato nel valore di mezz'ora di retribuzione (media 45 lire). Adeguando il valore del contributo alla paga o stipendio conglobato si avrà un miglioramento sensibile (da lire 45 a circa 80 lire), la qual cosa permetterà di confezionare una refezione più adeguata alle necessità fisiche del dipendente.

L'articolo 4 tende a soccorrere i dipendenti che a motivo della antieconomicità della istituzione della mensa o perché impossibilitati per ragioni di lavoro, non possono parteciparvi.

L'articolo 5 indica i capitoli di spesa attraverso i quali si deve provvedere al finanziamento delle mense che sono o verranno istituite dall'Amministrazione della difesa al momento dell'entrata in vigore della presente proposta di legge.

L'articolo 6, infine, dispone che l'Amministrazione della difesa, negli esercizi finanziari successivi a quello in corso al momento dell'applicazione della presente proposta di legge, deve prevedere nei bilanci di esercizio, ed istituire, un apposito capitolo di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso il Ministero della difesa e suoi enti periferici, che abbiano una forza di almeno venti dipendenti, sono istituite le mense.

ART. 2.

Le mense provvedono alla somministrazione, nei giorni feriali, di una refezione calda al personale salariato ed al personale civile di ruolo e non di ruolo, mentre, nei giorni festivi, sarà provveduto alla distribuzione di viveri in natura in favore del personale chiamato a prestare servizio.

ART. 3.

I fondi occorrenti per la somministrazione della refezione calda sono costituiti, per ciascun salariato, da un contributo pari a mezz'ora della paga oraria conglobata spettante ad un operaio qualificato al quinto scatto di paga e, per ciascun impiegato, da un contributo pari ad un sedicesimo della retribuzione giornaliera conglobata spettante ad un impiegato di grado X, gruppo B, scatto iniziale.

I contributi di cui al comma precedente sono a carico dell'Amministrazione.

ART. 4.

Negli enti e uffici in cui non sia possibile o non sia ancora istituita la mensa, l'Amministrazione è tenuta al pagamento, in favore di ciascun dipendente, di una indennità sostitutiva determinata nei modi e nelle forme di cui al precedente articolo 3.

L'indennità predetta compete anche al personale che, per ragioni di lavoro, non può usufruire della mensa.

ART. 5.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, nella sua prima applicazione, si provvederà con l'utilizza-

zione dei residui passivi dei capitoli intestati al pagamento delle retribuzioni del personale, e le eventuali integrazioni, in relazione al fabbisogno, saranno effettuate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 6.

Il Ministero della difesa per gli esercizi finanziari successivi a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, provvederà ad istituire un'apposito capitolo di spese nei Bilanci preventivi sotto la seguente denominazione:

« Finanziamento per la gestione delle mense a favore del personale operaio ed impiegatizio di ruolo e non di ruolo ».